

## Rivalutazione beni d'impresa: novità in chiaro

La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015 è consentita per coloro che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, che ha specificato come con la legge di Bilancio 2017 è stata ripristinata la disciplina del "riallineamento", ossia la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 14/E del 2017, che fornisce chiarimenti sulla disciplina della **rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa) e delle **partecipazioni**.

La legge di Bilancio 2017 ha reintrodotto questa disciplina con alcune novità che riguardano il bilancio in cui individuare i beni rivalutabili, ossia quello che fa riferimento all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015, e il bilancio in cui deve essere eseguita la rivalutazione, ossia quello relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

In particolare è stata ripristinata la disciplina del "**riallineamento**", vale a dire la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015.

### Soggetti beneficiari

Possono procedere alla rivalutazione coloro che non adottano i **principi contabili internazionali** nella redazione del **bilancio di esercizio**. Nello specifico, sono ammesse alla rivalutazione anche le **società** in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. Sono inclusi i soggetti in **contabilità ordinaria** e quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.

### Ambito oggettivo

Possono formare oggetto di rivalutazione i **beni d'impresa**, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le **partecipazioni** in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano anche i **beni completamente ammortizzati** e le **immobilizzazioni in corso** risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015. Per poter effettuare la rivalutazione occorre però che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel bilancio relativo all'esercizio successivo.

### Affrancamento del saldo attivo e riallineamento

La rivalutazione può essere eseguita adottando uno dei **metodi** indicati dal D.M. n. 162/2001, per cui per i beni ammortizzabili la rivalutazione, fermo restando il rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, può essere eseguita:

- rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere

invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero

- rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento.

Insieme alla rivalutazione, è possibile effettuare l'**affrancamento del saldo attivo di rivalutazione** tramite il pagamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

L'affrancamento non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione.

Invece, con il **riallineamento** è possibile adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015. La disciplina del riallineamento può essere utilizzata insieme alla rivalutazione del bene; con il riallineamento si ottiene il **riconoscimento fiscale del maggior valore** del bene risultante dal bilancio, mentre, con la rivalutazione, si realizza l'ulteriore incremento di questo valore con effetti sia civili che fiscali.

Tra l'altro occorre evidenziare che la legge di Bilancio 2017 ha esteso anche ai soggetti che utilizzano i **principi contabili internazionali** la disciplina del riallineamento dei valori; questi soggetti possono riallineare le differenze di valori esistenti sulle partecipazioni in società ed enti, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Inoltre, il disallineamento tra i valori fiscali e contabili, emergenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2015, può derivare anche dall'adozione del criterio del fair value, nell'ipotesi in cui lo stesso ha determinato l'iscrizione di un maggior valore contabile rispetto a quello fiscale.

*A cura della Redazione*